



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 41

Oggetto: REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

L'anno **2021 duemilaventuno**, addì **11 undici** del mese di **ottobre**, alle ore **16:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge, resa pubblica mediante trasmissione telematica diretta sul sito internet istituzionale.

Assume la presidenza il Signor **ELIO MORETTI**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MORETTI ELIO	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
CORNAGGIA DARIA	Consigliere	Assente
DELLA BITTA LUCA	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
MASPES CRISTINA	Consigliere	Presente
PAROLO DANIELA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUGGERI ANDREA	Consigliere	Presente
SPADA FRANCO	Consigliere	Assente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del presidente;

PREMESSO che l'attuale "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Provinciale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza", approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 33 del 14 luglio 1993, necessita di revisione, anche in considerazione della futura necessità di adeguare le armi in dotazione agli addetti alla normativa europea;

ATTESO che, per poter gestire, nei termini di legge, l'armeria del Corpo di "Polizia Provinciale" sono state, altresì, apportate alcune modifiche strutturali al locale che la ospita, situato presso il Comando del Corpo di Polizia Provinciale;

DATO ATTO che gli addetti alla Polizia Locale della Provincia di Sondrio, ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati delle armi di ordinanza, che utilizzano durante i servizi, e che, nell'ambito di attività specifiche, quali interventi gestionali in aree protette, attività di controllo della fauna selvatica e gestione di grandi carnivori, devono poter disporre di armi adeguate a tale scopo;

VISTI il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104, la Legge 7 marzo 1986, n. 65, il D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Della Bitta: chiede chiarimenti sull'ambito territoriale dell'utilizzo delle armi, poiché capita di operare in territori di confine.

Presidente: riprende il testo dell'articolo 7 del regolamento che disciplina la casistica.

Ruggeri: ringrazia il consigliere Della Bitta per la specifica richiesta, ritenuta indispensabile.

ACQUISITO il parere favorevole, previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
 - favorevoli n. 9
 - contrari n. =

DELIBERA

di approvare il "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Provinciale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza", costituito da 12 articoli nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

(L. 28 maggio 1981, n. 286 – L. 7 marzo 1986, n. 65 – D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 – L. 11 febbraio 1992, n. 157)

Approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.... del

ARTICOLO 1

Gli addetti alla Polizia Locale della Provincia di Sondrio formano il Corpo di Polizia Provinciale.

Ad essi è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e sono dotati delle armi di ordinanza di cui all'art. 4.

I servizi di Polizia Provinciale per i quali è consentito il porto delle armi in dotazione sono quelli sia di prevenzione che di repressione in materia di caccia, pesca, tutela ambientale, vigilanza stradale (con particolare riferimento alla viabilità provinciale).

ARTICOLO 2

Il Presidente, con suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale.

Tale numero equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, sino al 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma per tipo.

Presso il Comando del Corpo di Polizia Provinciale possono essere detenute armi di tipologia diversa rispetto a quelle in dotazione, destinate ad attività specifiche, quali interventi gestionali in aree protette, attività di controllo della fauna selvatica e gestione di grandi carnivori. Tali armi, in presenza di necessità operative e su disposizione del Presidente o del Comandante, verranno assegnate in via continuativa ad un numero selezionato di addetti, che provvederà a denunciare l'arma presso la competente Autorità di P.S.

Sono altresì custoditi un congruo numero di fucili narcotizzanti, detenuti in armadio separato e disponibili per eventuali interventi su animali in difficoltà. Ogni utilizzo dovrà essere supportato da personale Veterinario ATS della Montagna e riportato su apposito registro.

Sono inoltre custodite le armi utilizzate per lo svolgimento delle prove pratiche necessarie al conseguimento della licenza di caccia. Tali armi non vengono assegnate agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, ma devono essere disponibili all'utilizzo su autorizzazione del Comandante.

ARTICOLO 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Questore.

ARTICOLO 4

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 sono:

- la pistola Beretta semiautomatica cal. 9x21 IMI Mod. 98FS;
- il fucile combinato Zoli cal. 6,5x57R/12.

I modelli menzionati potranno essere integrati o sostituiti con altri di eguale caratteristiche e potenziale offensivo nel caso di cessazione di produzione.

Le munizioni in dotazione sono fissate nel numero max di:

- 100 colpi cal 12 a pallini;
- 40 colpi cal. 6,5 x 57 R;
- 60 colpi cal 9 o comunque corrispondenti al calibro della pistola in dotazione.

Ogni agente dovrà sempre essere in possesso di una dotazione minima pari a:

- 20 colpi cal 12 a pallini
- 10 colpi cal. 6,5 x 57 R
- 15 colpi cal. 9 o relativi alla pistola in dotazione.

Le assegnazioni avverranno su richiesta singola o d'ufficio in presenza di necessità istituzionali operative.

L'avvenuta assegnazione di munizioni dovrà essere registrata (e distinta per calibro) su apposito registro o scheda nominativa.

ARTICOLO 5

Le armi possono essere portate dagli addetti, in possesso della qualifica di Agenti di P.S., senza licenza, per l'espletamento di tutti i servizi esterni, fermo restando:

- l'obbligo del porto, sempre, della pistola;
- l'obbligo del porto di fucile per l'espletamento di compiti istituzionali specifici secondo le modalità e direttive disposte dal Comandante.

Le armi vengono assegnate in via continuativa, sono di proprietà dell'Amministrazione, debbono essere denunciate presso la competente Autorità di P.S. a nome e cura dell'assegnatario, vengono riconsegnate a cessazione del rapporto di lavoro o su disposizione del Presidente o del Comandante.

L'assegnazione continuativa può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente.

Nella tessera di servizio è riportato il numero del provvedimento di assegnazione dell'arma in dotazione.

Le armi e munizioni sono custodite dagli interessati presso le proprie abitazioni.

In servizio non si possono portare armi non in dotazione, salvo autorizzazione singola da rilasciarsi dal Comandante del Corpo, nel caso di particolari necessità tecnico-operative.

ARTICOLO 6

Per le modalità del porto d'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce (D.M. n. 145).

ARTICOLO 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Presidente, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

ARTICOLO 8

Agli addetti alla Polizia Provinciale cui le armi sono assegnate in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, sempre comunque nell'ambito del territorio provinciale.

ARTICOLO 9

Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltretutto custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Nei locali provinciali deve essere installato armadio blindato di sicurezza munito di doppia chiave e allarmato, da utilizzare per la custodia delle armi e munizioni di scorta, del fucile a narcotico con relativa attrezzatura ed altro materiale attinente le armi

ARTICOLO 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M-I- 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

ARTICOLO 11

Gli appartenenti al Corpo di Vigilanza sono assegnati per l'espletamento del servizio ordinario a singoli distretti, fermo restando la loro competenza giuridica su tutto il territorio provinciale, ove possono quindi essere portate le armi in dotazione.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento vigono le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti:

- Legge 28 maggio 1981, n. 286
- Legge 7 marzo 1986, n. 65
- D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157
- D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2790 /2021 con oggetto: "REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 24/09/2021

**IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 41 del 11/10/2021

Oggetto: REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 20/10/2021

Il Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente